

ALLEGATO 3

AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE

VIA DELLA VECCHIA CERAMICA, 1

33170 PORDENONE

DISCIPLINARE CONTRATTUALE

Disciplinare contrattuale per l'affidamento a ___ del servizio di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, liquidazione, contabilità dei "Lavori di ampliamento della sede distrettuale di Azzano Decimo"

CUP J41B16000130002 – CIG _____

Premesso che:

- con determinazione del Direttore della S.S.D. Gestione giuridico amministrativa del patrimonio immobiliare n. ___ del __, a seguito di procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara, indetta a norma dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici" (in seguito indicato più brevemente Codice), ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito nella L. 11.09.2020 n. 120 del l'incarico professionale in oggetto è stato affidato a ___ alle condizioni tutte del presente disciplinare d'incarico;

L'anno duemilaventi, il giorno __, del mese di __ (____)

tra

l'Azienda sanitaria Friuli Occidentale (AsFO) di Pordenone – di seguito indicata più brevemente quale Azienda - rappresentata dall'ing. Stefano Fantuz, nato a __, il __, Direttore della Struttura Operativa Complessa Manutenzione Patrimonio Edilizio Strutture Territoriali, il quale interviene nel presente atto per agire per nome, per conto e nell'interesse della predetta Azienda, con sede in Pordenone, Via della Vecchia Ceramica, 1 cod. fisc. e partita I.V.A. 01772890933, viste le competenze attribuite dall'Atto Aziendale approvato con deliberazione n. 100 del 01.03.2016 e s.m.i.;

e

_____ in seguito indicato più brevemente Professionista;

-si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1 OGGETTO DELL'INCARICO

L'Azienda, affida al Professionista, che accetta, l'incarico per lo svolgimento delle seguenti prestazioni con riferimento ai lavori di adeguamento a normativa di prevenzione incendi presso il Presidio Ospedaliero per la Salute di Sacile (PN):

a) prestazioni progettuali e simili:

- progetto definitivo ed esecutivo (fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 23, c. 3, del D.Lgs. n. 50/2016 si applica l'art. 216, c. 4, del D.Lgs. n. 50/2016 che rinvia ai contenuti progettuali previsti dal D.P.R. n. 207/2010 per il progetto definitivo ed esecutivo);
- direzione lavori, misura, contabilità;

b) prestazioni accessorie:

- pratiche ed attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione quali, ad esempio, quelle finalizzate al rilascio da parte degli enti preposti (es. Nucleo di Valutazione dell'Edilizia Sanitaria, AsFO, Vigili del Fuoco, Comune, ecc) di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, pareri, ecc., e quelle comunque necessarie per la predisposizione ed approvazione dei progetti e per l'appalto dell'esecuzione dei relativi lavori; qualora ciò non fosse possibile per errori, omissioni o comunque per responsabilità del progettista, ogni revisione, modifica, integrazione, nonché ogni altra prestazione necessaria al conseguimento dei pareri, autorizzazioni, nulla osta, ecc., saranno eseguite tempestivamente dal progettista senza diritto ad alcun compenso ulteriore;
- assistenza all'Azienda nella fase di gara per l'appalto dei lavori comprendente l'esecuzione dei sopralluoghi con le ditte concorrenti;
- pratiche volte all'ottenimento delle autorizzazioni finali relative ai lavori eseguiti;
- raccolta e restituzione all'Azienda ad avvenuta ultimazione dei lavori degli elaborati grafici "as built" predisposti dall'appaltatore ed eventuali relazioni tecniche esplicative in formato cartaceo e su supporto informatico compatibile con i programmi informatici in uso presso l'Azienda e in formato editabile (formato dwg o dxf);

ART. 2 CONTENUTI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI INERENTI LA PROGETTAZIONE.

In esecuzione del presente incarico il Professionista si atterrà, per quanto riguarda le attività attinenti alla progettazione, alle seguenti prescrizioni:

- 2.1. i progetti definitivo ed esecutivo dei lavori di cui trattasi e tutte le attività tecnico-economiche annesse, dovranno venir eseguite secondo quanto stabilito dagli artt. 23, c. 7 e 8 e 216, c. 4, del D.LGS n. 50/2016 e s.m.i. che rinvia nel periodo transitorio ai contenuti previsti al Titolo I, Capo I, Sezione I – articoli 15 e 16, Sezione IV, art. 33 e seguenti del D.P.R. n. 207/10, nonché da ogni altra disposizione di legge o regolamento nazionale e regionale vigente in materia. In particolare i progetti dovranno risultare conformi, sotto il profilo formale e sostanziale, alle disposizioni previste nella normativa; gli elaborati tecnici dovranno essere pienamente corrispondenti nel numero e nella tipologia a quelli stabiliti dalle menzionate norme.
- 2.2. la progettazione dovrà tenere conto della entità della spesa complessiva prevista per i lavori in oggetto stimata dall'Azienda in € 1.661.595,00, al netto di IVA e delle altre somme a disposizione e dovrà essere sviluppata in coerenza con le indicazioni che verranno fornite dall'Azienda. Le analisi dei costi elementari e dei prezzi, qualora necessarie, delle opere finite come pure ogni altra valutazione di progetto saranno riferite al vigente prezzario regionale ovvero, in caso di carenza di voci, al livello del mercato corrente alla data di compilazione del progetto.
- 2.3. Sono a carico del Professionista e si intendono interamente compensati nel corrispettivo contrattuale relativo alla progettazione, tutti gli oneri e le spese relativi ai rilievi necessari, alle misurazioni strumentali, nonché le assistenze ed i lavori finalizzati ad eseguire le attività di rilevamento e analisi (demolizioni, ripristini, assistenza di muratori, idraulici, elettricisti e in generale mezzi e manodopera di operai anche specializzati), le analisi di laboratorio, le ricerche e gli accertamenti documentali necessari ad una progettazione esaustiva dal punto di vista degli obiettivi e del rispetto di tutte le normative vigenti.
- 2.4. nello svolgimento delle attività progettuali il Professionista dovrà coordinarsi costantemente con il responsabile del procedimento e con gli altri funzionari della

Struttura organizzativa competente, riferendo periodicamente per iscritto sull'andamento delle attività, allo scopo di consentire una valutazione congiunta delle indicazioni progettuali nel loro divenire e poter concordare congiuntamente decisioni sui singoli problemi che venissero a maturare nel corso dello svolgimento del presente incarico.

- 2.5. Il Professionista nell'espletamento dell'incarico potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, rimanendo comunque responsabile unico nei rapporti con l'Azienda.
- 2.6. i progetti definitivo ed esecutivo - che rimarranno in proprietà all'Azienda - dovranno essere prodotti alla Azienda nei tempi indicati nel presente atto in almeno n. 5 esemplari cartacei, più uno riproducibile su supporto informatico compatibile con i prodotti in uso alla Azienda, impegnandosi a fornire, a semplice richiesta del responsabile del procedimento e senza spese aggiuntive, ulteriori copie cartacee del medesimo progetto e di ogni altro elaborato o documento ad esso riferibile, se richiesto per l'ottenimento di pareri o il reperimento ed erogazione dei finanziamenti. Gli elaborati del progetto definitivo-esecutivo dovranno essere forniti anche in versione editabile sia per la parte descrittiva (formati word, excel), che grafica (formato dwg o dxf).
- 2.7. il Professionista dovrà eseguire tutte le prestazioni necessarie all'acquisizione, senza ritardo alcuno e con la massima diligenza, di tutti i pareri favorevoli, nulla – osta ed autorizzazioni occorrenti ai fini della realizzazione dei lavori, nonché quelle relative alle verifiche finali positive da parte di tutti gli Enti di controllo finalizzate allo svolgimento in sicurezza delle attività nelle aree oggetto di progettazione e dovrà presentare tutte le eventuali dichiarazioni di conformità o di altro tipo previste nelle vigenti disposizioni di legge o regolamentari; le attività di competenza del Professionista (es. predisposizione e presentazione pratiche agli Enti) dovranno essere svolte entro sette giorni naturali e consecutivi dal verificarsi dei presupposti per l'esecuzione delle relative prestazioni.
- 2.8. il Professionista dovrà recepire nel progetto definitivo ed esecutivo tutte le eventuali prescrizioni apposte dagli organi tecnici di controllo, nonché le modificazioni eventualmente richieste dall'Azienda prima dell'approvazione del progetto

medesimo, anche in attuazione delle operazioni di verifica o di validazione del progetto definitivo ed esecutivo, senza sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi;

ART. 3 CONTENUTI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI INERENTI LA DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITA'.

Il Professionista si atterrà per quanto riguarda le attività previste dal presente articolo, alle seguenti prescrizioni:

- 3.1. dovrà essere garantito l'assolvimento delle funzioni di Direttore dei Lavori, secondo quanto previsto dall'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, dagli artt. 147 e segg. del D.P.R. n. 207/2010 e dal D.M. 7 marzo 2018, n. 49, a partire dalla data di consegna dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione che dovrà essere emesso dal Professionista entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori salva diversa indicazione del responsabile del procedimento;
- 3.2. dovrà garantire l'assistenza tecnica ed amministrativa relativamente ad adempimenti imposti all'Azienda da norme cogenti (quali, esemplificativamente, in materia di adempimenti con l'A.N.A.C., di pubblicità, di subappalto e sub-affidamenti in genere, ecc.);
- 3.3. dovrà effettuare la verifica del rispetto delle previsioni di cui al programma dei lavori contrattuali, la programmazione temporale dei lavori congiuntamente all'impresa esecutrice nell'ambito e nel rispetto di dette previsioni, nonché la definizione delle modalità di svolgimento delle operazioni di cantiere entro il termine concordato con il Responsabile Unico del Procedimento nel rispetto delle previsioni regolamentari, il monitoraggio e verifica delle fatturazioni tra appaltatore e subappaltatori, cottimisti e subaffidatari in genere in rapporto all'emissione di ciascun S.A.L., al fine del controllo continuo della situazione delle quietanze degli stessi;
- 3.4. dovrà garantire la propria presenza in cantiere ogniqualvolta richiesto dall'Azienda e nei casi in cui sia necessario o opportuno in relazione alla natura e tipologia delle lavorazioni in fase di esecuzione; in ogni caso dovrà essere garantita una presenza giornaliera in cantiere da parte del D.L. o di un suo collaboratore espressamente delegato al fine di assicurare l'assistenza, la sorveglianza ed il regolare andamento

dei lavori, ivi compresa l'adozione di tutti provvedimenti, l'assunzione delle misure, dei controlli e delle verifiche necessarie; giorno nel giornale dei lavori dovranno essere annotati data, ora e firma attestante la presenza quotidiana del D.L. o di un suo collaboratore, nonché i nominativi delle maestranze presenti di tutte le imprese esecutrici;

- 3.5. dovrà mantenere tutta la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari ed in specie aggiornare tempestivamente il giornale dei lavori, e comunque entro il termine massimo di giorni 30 (trenta), tutta la contabilità dei lavori sia per quanto concerne le liquidazioni in acconto sia per quelle relative allo stato finale, al fine specifico di evitare qualsiasi richiesta di interessi da parte dell'impresa esecutrice. Nel comunicare all'Azienda i documenti contabili relativi ai sal e al conto finale delle individuare specificatamente le quote di competenza dei lavori eseguiti da subappaltatori e subaffidatari, anche al fine di permettere all'Azienda il pagamento diretto nei casi previsti dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. E' onere e responsabilità del D.L. verificare che gli atti relativi all'andamento dei lavori soggetti all'imposta di bollo (es. verbali di consegna, sospensione, ripresa, ultimazione lavori, certificato di regolare esecuzione) siano debitamente bollati nella misura di legge, con spesa a carico dell'appaltatore, prima di essere trasmessi al R.U.P. con le modalità previste dalla normativa vigente;
- 3.6. il Direttore dei Lavori deve relazionare sull'esecuzione dei lavori, sulla corrispondenza dello stato di avanzamento temporale con il programma dei lavori e sulle attività relative ai pareri espressi da AsFO, VVFF, NVISS, sulla situazione dei subappalti, cottimi e subaffidamenti in genere (presenze, andamento dei lavori, verifica fatturazioni e situazione contabile accertata o di previsione in rapporto all'emissione, intervenuta e/o in programma, di ogni S.A.L.), previsioni a finire, ipotesi di recupero di eventuali ritardi, ecc..., con cadenza quindicinale; la relazione deve essere esaustiva, specifica (edile-strutturale-impiantistica), corredata da documentazione fotografica esauriente. La Stazione Appaltante si riserva ampia facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali danni arrecati per effetto del tardivo od omesso adempimento di dette disposizioni da parte del Direttore dei Lavori;

- 3.7. dovrà garantire la redazione di tutti gli elaborati ed atti tecnici necessari (relazioni, domande, atti economici, contabili e grafici) alla perfetta e completa realizzazione dei lavori, ivi inclusi gli eventuali atti e i documenti tecnici di competenza del Direttore dei Lavori in ordine alla materiale fruibilità dell'opera, all'eventuale collaudo statico ed al certificato di regolare esecuzione, incluse prove, misure, collaudi tecnici e compresi mezzi e manodopera necessari ad una completa verifica della rispondenza dei lavori a tutte le norme vigenti; nonché per la corretta e puntuale rendicontazione dei lavori agli Enti erogatori dei contributi a finanziamento dell'opera e quant'altro necessario alla corretta gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'opera ancorché non esplicitamente indicata nel presente disciplinare d'incarico;
- 3.8. dovrà predisporre fascicolo della documentazione finale dei lavori costituita, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, da dichiarazioni, asseverazioni, certificazioni, omologazioni, attestati, certificati, rapporti di prova, certificazione delle strutture ai fini della prevenzione incendi (laddove necessario), degli impianti, di conformità dei materiali, di tutti i dispositivi di sicurezza installati, prove di collaudo, elaborati "as built" su carta e in file autocad compatibile, con codifica del programma gestione planimetrie attualmente in uso presso l'Azienda, e tutto quant'altro necessario o accessorio, anche se in questa sede non menzionato, per l'ottenimento delle autorizzazioni da rilasciarsi a cura del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco secondo normativa vigente e di tutte le altre autorizzazioni, nulla – osta, ecc... previsti. Tutti i documenti in file dovranno essere consegnati senza protezione all'uso;
- 3.9. dovrà aggiornare il fascicolo tecnico e il manuale di uso e manutenzione dei componenti installati;
- 3.10. dovrà svolgere tutti gli adempimenti correlati all'iscrizione di eventuali riserve dell'impresa esecutrice e trattazione delle medesime riserve nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente;
- 3.11. dovrà svolgere un ruolo di coordinamento delle varie funzioni aziendali per una efficace ed efficiente realizzazione dell'opera pubblica in tutte le sue fasi. E' compreso anche il coordinamento da parte del D.L. delle funzioni ospedaliere e delle

ditte esterne coinvolte in caso di sospensioni di qualsiasi utenza, nonché dell'accessibilità alle aree di tutto il personale impegnato dell'impresa e dell'Azienda, la predisposizione dei piani di esecuzione delle sospensioni, l'organizzazione di incontri propedeutici di preparazione delle stesse e la previsione dei lavori necessari alla loro esecuzione;

- 3.12. dovrà garantire i necessari eventuali contatti con le Aziende erogatrici di acqua, gas energia elettrica ed altri servizi per la tempestiva risoluzione dei problemi tecnico-organizzativi relativi alla realizzazione degli allestimenti impiantistici;
- 3.13. dovrà assicurare qualora nell'esecuzione dell'opera si rendesse necessaria, nei limiti di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, la predisposizione di varianti al progetto, l'immediata comunicazione al responsabile del procedimento con circostanziata e dettagliata relazione che dovrà contenere tutti gli elementi per una valutazione dell'effettiva necessità e della congruità tecnico-amministrativa della variazione progettuale e, solo dopo l'autorizzazione scritta del predetto responsabile, potrà essere predisposta la perizia. Alla relazione andranno allegati elaborati grafici esplicativi e bozza di computo metrico estimativo delle variazioni proposte. La perizia dovrà essere presentata dal Professionista all'Azienda entro 20 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento anche a mezzo Posta elettronica certificata dell'autorizzazione alla sua redazione, salvo diverso termine fissato dal R.U.P. all'atto dell'autorizzazione. Nella predisposizione delle eventuali varianti si intendono compresi tutti gli adempimenti prescritti da leggi e regolamenti specifici per ogni settore di intervento, nonché quanto necessario per l'ottenimento degli eventuali pareri di competenza degli Enti tutori. In caso di predisposizione di varianti sarà corrisposto l'onorario nella misura percentuale secondo le aliquote e la modalità di calcolo della tariffa professionale vigente applicando le medesime condizioni offerte in sede di gara; il compenso per le eventuali varianti c.d. "in assestamento", ossia senza modifica dell'importo di contratto, con o senza concordamento di nuovi prezzi, è da ritenersi già compreso nel corrispettivo oggetto di offerta quale prestazione relativa alla tenuta della contabilità dei lavori.

ART.4 RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI.

Nello svolgimento dell'attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, il Professionista venisse a conoscenza. Inoltre il Professionista, espressamente rinuncia fin d'ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà dell'Azienda che ne può disporre liberamente.

ART. 5 TERMINI.

Il Professionista dovrà presentare all'Azienda il progetto definitivo-esecutivo in unico elaborato tecnico entro 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente atto.

L'attività deve essere espletata nei tempi sopra indicati, consentendo verifiche da parte dell'Amministrazione anche nel corso della stessa, tenendo conto dell'obbligo del professionista di consegnare elaborati idonei ad essere validati ed approvati. Il professionista dovrà apportare al progetto esecutivo tutte le eventuali modifiche ed integrazioni eventualmente richieste da parte degli Enti preposti a rilasciare autorizzazioni, concessioni, nulla osta, pareri, ecc., anche dopo l'approvazione del progetto da parte di questa Azienda, senza oneri a carico di quest'ultima per la redazione delle varianti richieste.

Ai fini del rispetto dei termini e dell'applicazione delle penali il progetto comprende tutte le prestazioni speciali e specialistiche, comprese quelle accessorie e necessarie alla corretta redazione, alla comprensibilità e alla completezza del medesimo livello progettuale.

I termini sopra indicati sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'Azienda, ovvero per cause di forza maggiore tempestivamente segnalata per iscritto da una delle parti e non contestata dall'altra parte.

Quanto all'incarico di direzione lavori, liquidazione, contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione, la durata seguirà l'andamento dei lavori e coinciderà con i termini previsti nella vigente normativa sui lavori pubblici e si riterrà concluso con l'emissione del certificato di regolare esecuzione.

ART. 6 COLLABORAZIONI

Il Professionista potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, ferma ed impregiudicata la propria diretta responsabilità e garanzia nei riguardi dell'Azienda per tutte le prestazioni

fornite nei limiti e secondo quanto indicato in sede di offerta e il divieto di subappalto secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.

Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto del presente incarico saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra il Professionista e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo. L'Azienda sarà esonerata da ogni tipo di responsabilità, riconoscendo come unica controparte il Professionista. Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico del Professionista e per la loro attività nulla sarà dovuto oltre a quanto stabilito nel successivo art. 7.

ART. 7 CORRISPETTIVO

Il corrispettivo a compensazione di tutte le prestazioni dedotte in contratto comprensivo anche dei rimborsi spese ed al netto degli oneri previdenziali e fiscali, ammonta a complessivi € ____ (diconsi euro ____), più accessori, pari ad uno sconto del ____% sull'importo di € 204.888,74, previsto dall'allegata parcella redatta ai sensi del D.M. 17.06.2016, importo stabilito ed accettato in relazione alla quantità ed alla complessità dell'attività in oggetto, sulla scorta dell'offerta prodotta dal Professionista. Il Professionista con ciò rinuncia a qualsiasi rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente contenuto nel presente contratto disciplinare. I compensi relativi alle prestazioni accessorie previste nel presente disciplinare e dalle normative vigenti, devono intendersi già compensati nell'onorario complessivo relativo alle prestazioni sopra elencate.

L'importo presunto dei lavori sul quale verrà calcolato il corrispettivo spettante al Professionista potrà variare in aumento o in diminuzione in relazione alle scelte insindacabili dell'Azienda, senza che il Professionista possa avanzare ad alcun titolo richieste di indennizzi, rimborsi e/o risarcimenti, salvo l'adeguamento della parcella a base di gara ai sensi del D.M. 17.06.2016 e l'applicazione dello sconto offerto in sede di gara.

Il compenso come sopra indicato si intende riferito alle prestazioni descritte nel presente contratto, in esse intendendosi comunque comprese le attività di modificazione e integrazione degli elaborati che fossero richieste prima della consegna degli stessi, ovvero dopo tale consegna sino all'approvazione del progetto, dall'Azienda o da terzi, rese necessarie da adeguamenti in rapporto a relazioni con soggetti coinvolti nei lavori o necessitate in base a

vigenti normative. Nell'onorario per la Direzione Lavori come sopra calcolato è compreso, tra l'altro, anche il corrispettivo per la trattazione delle riserve dell'Impresa, ivi compresi gli adempimenti nell'ipotesi di accordo bonario.

La definitiva entità dell'onorario spettante in ragione di quanto previsto nel presente atto verrà determinata a consuntivo sulla scorta delle risultanze della contabilità finale.

Le richieste di variante al progetto presentato, dovute a nuove o mutate esigenze della Committenza e comunque le prestazioni per varianti apportate al progetto approvato, verranno compensate con le modalità previste all'art. 3 del presente atto.

ART. 8 MODALITÀ DI PAGAMENTO E OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Gli onorari ed i rimborsi spese quali definiti in ragione del presente atto verranno corrisposti per acconti, secondo la seguente ripartizione:

- a) l'onorario relativo al progetto definitivo-esecutivo verrà pagato dopo l'approvazione definitiva del relativo progetto da parte dell'Azienda una volta acquisiti i prescritti pareri;
- b) l'onorario di direzione lavori, misura, contabilità, verrà pagato per acconti pari all'80%, in misura proporzionale agli stati di avanzamento dei lavori emessi in corso d'opera;
- c) il saldo dell'onorario di cui alla lettera b) verrà corrisposto in un'unica soluzione successivamente al rilascio del certificato di collaudo.

I pagamenti verranno effettuati entro 60 giorni dal ricevimento della fattura emessa dal Professionista dopo il verificarsi dei suddetti presupposti per procedere alla liquidazione del compenso. In caso di inadempimento contrattuale la Stazione Appaltante si riserva di non procedere alla liquidazione degli acconti e/o del saldo sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento.

Il Professionista si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 e s.m.i. Il Professionista si obbliga a inserire nei contratti con i propri eventuali subcontraenti, come definiti al precedente art. 6, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della citata legge 136/2010. Il Professionista si obbliga, nel caso in cui abbiano

notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, a darne immediata comunicazione all'Azienda e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Pordenone.

ART. 9 PENALITA'

In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale in base agli artt. 11) e 12) del presente disciplinare contrattuale, l'Azienda potrà applicare le seguenti penalità:

- ipotesi di mancata esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto: sei per mille dell'onorario della relativa prestazione dedotta in contratto per ciascun inadempimento;

- ipotesi di ritardata esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto:

- in genere € **100,00 (cento/00)** giornaliera per ciascun giorno di ritardo;
- per ritardata contabilizzazione e ritardata presentazione degli atti contabili, oltre alla penalità di cui al punto precedente, il pagamento degli interessi per ritardata contabilizzazione richiesti dalla ditta;
- per mancata presenza quotidiana in cantiere di personale della D.L. € **50,00 (cinquanta/00)** giornaliera;
- ipotesi di incompleta esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto: € **300,00 (trecentocinquanta/00)** per ciascun inadempimento;
- ipotesi di inadeguata esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto: da un minimo di € **150,00 (centocinquanta/00)** ad un massimo di € **2.500,00 (duemilacinquecento/00)** per ciascun inadempimento in relazione alla gravità dell'inadempimento da accertarsi in base ad un procedimento in contraddittorio tra le parti.

Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute, in via provvisoria, su ciascun acconto di cui al precedente art. 9 mediante la riduzione degli onorari indicati in fattura. La penale complessiva, nella misura accertata dal R.U.P. secondo le modalità di legge, verrà trattenuta in maniera definitiva sul saldo del compenso secondo le disposizioni contabili vigenti. La penale di cui al presente articolo non potrà comunque superare, complessivamente, il 10% del corrispettivo previsto. Qualora ciò si verificasse

l'amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, eccetto la parte di attività regolarmente svolta sino a quel momento. E' fatta salva la risarcibilità del maggior danno subito dall'Azienda in conseguenza del ritardo imputabile al Professionista. Qualora il ritardo accumulato dal professionista faccia prevedere l'applicazione di una penale pari alla misura massima esigibile, il responsabile del procedimento, ferma restando la penale già maturata, potrà procedere alla revoca in danno del contratto d'incarico professionale.

ART. 10 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Il Professionista ha presentato garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. mediante _____

Il Professionista si obbliga a produrre, nei termini ed alle condizioni previste dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 la polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per un massimale non inferiore a € 500.000,00 a garanzia dei rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione dell'esecutivo che abbiano determinato al committente nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, polizza che decorrerà dalla data di inizio dei lavori con durata sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Il pagamento dell'onorario di progettazione è subordinato alla presentazione della suddetta polizza.

ART. 11 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto può essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, anche senza previa diffida, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente atto, non giustificato e non autorizzato, superi 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del R.U.P. di esecuzione della prestazione oggetto di contestazione.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della legge 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

Nelle ipotesi di cui sopra, la risoluzione si verificherà di diritto quando l'Azienda comunicherà al Professionista che intende valersi della presente clausola risolutiva.

Verificandosi la risoluzione, l'Azienda si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta

con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dall'Azienda.

ART. 12 ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

L'Azienda si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, mediante idoneo provvedimento, qualora il professionista non abbia provveduto in esito a formale diffida, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.

Il Professionista dichiara di aver preso visione delle disposizioni del D.P.R. 62/2013, Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, pubblicato sul sito internet dell'Azienda.

Nel caso di violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento l'Azienda procederà alla risoluzione contrattuale in danno del Professionista.

In ogni ipotesi di risoluzione non sarà riconosciuto al Professionista nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal committente in conseguenza dell'inadempimento.

ART. 13 RECESSO

L'Azienda, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse, anche parzialmente con riferimento a una parte delle prestazioni affidate.

In tale caso il Professionista ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento ed approvata dall'Azienda. Il corrispettivo sarà calcolato mediante applicazione all'onorario minimo previsto per le prestazioni svolte dal D.M. 17.06.2016 il ribasso offerto dal Professionista in sede di gara. Il Professionista può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisi ed imprevedibili motivi, della cui gravità dovrà dare conto all'Azienda nella comunicazione scritta che dovrà pervenire all'Azienda stessa con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. In tal caso, il Professionista ha diritto al corrispettivo per l'attività svolta fino alla data di recesso.

ART. 14 INCOMPATIBILITÀ

Il Professionista dichiara espressamente, con la sottoscrizione del presente atto, di essere

abilitato all'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto; di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per ottenere l'affidamento di incarichi professionali, inclusi i requisiti previsti dall'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; di essere in regola con gli adempimenti contributivi; nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 29, comma 5, della L.R. n. 14/2002 e s.m.i. e all'art. 129 del D.P.R. F.V.G. 5 giugno 2003, n. 0165/Pres. e s.m.i..

Per il Professionista fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza. Il Professionista dichiara inoltre espressamente l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con l'Azienda (organo di vertice, Direttore della S.C. Manutenzione Patrimonio Edilizio Strutture Territoriali e Responsabile del procedimento), ai sensi degli artt. 2, 6 e 7 del D.P.R. 62/2013, per quanto compatibili.

Il Professionista si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti paragrafi, sia per se medesimo sia per i suoi collaboratori.

ART. 15 CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Professionista e l'Azienda in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, sarà deferita alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Pordenone. E' escluso il lodo arbitrale.

ART. 16 RINVIO

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, a quelle della legge e relativo regolamento, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale, in quanto applicabile.

ART. 17 ELEZIONE DOMICILIO

Per quanto concerne l'incarico affidato con la presente convenzione, il Professionista elegge domicilio speciale presso ____.

ART. 18 SPESE

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente atto, con la sola esclusione

dell'I.V.A. e del contributo previdenziale per la parte a carico dell'Azienda, sono e saranno ad esclusivo carico del Professionista.

Si intendono altresì a carico del Professionista gli oneri per tutti i materiali necessari per la redazione degli elaborati progettuali ed ogni altro onere necessario per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto.

ART. 19 CLAUSOLE FISCALI

Il presente atto, in quanto soggetto ad I.V.A., va registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131. Le spese di registrazione sono a carico della parte che con il suo comportamento inadempiente ha reso necessaria la registrazione.

Di accettare la nomina a responsabile per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Il presente contratto, fatto in un unico originale su _____ pagine, viene dalle parti letto, approvato e sottoscritto in modalità digitale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, in quanto applicabile, il Professionista dichiara di aver letto il presente atto e di approvarne specificatamente i seguenti articoli:

ART. 4 – RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI

ART. 6 – COLLABORAZIONI

ART. 8 – MODALITÀ DI PAGAMENTO E OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

ART. 9 – PENALITÀ

ART. 11 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

ART. 12 – ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

ART. 13 – RECESSO

ART. 15 CONTROVERSIE

Firmato digitalmente per l'Azienda ing. Stefano Fantuz

Firmato digitalmente il Professionista _____